

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2377

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLLI, MAGISTRONI, ALDA GRASSI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, MARONI, FRONTINI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, GIANMARCO MANCINI, ORESTE ROSSI, CONCA, MATTEJA

Istituzione di una casa da gioco nella città di Stresa

Presentata il 10 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — A parte le ragioni storiche che sostengono questa proposta ve ne sono altre di ordine morale ed economico.

L'esercizio dei giochi d'azzardo è formalmente vietato ma di fatto esso rimane nelle mani della criminalità organizzata che gestisce bische clandestine, diffuse su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di strumenti utilizzati dalla delinquenza per il riciclaggio del denaro « sporco » e per il successivo reimpiego delle somme (che ammontano a diverse migliaia di miliardi) per finanziare altre losche attività. Facendo presente che negli altri Paesi europei esistono ben 346 case da gioco, si auspica una più generale legittimazione all'apertura di casinò anche in Italia.

Verrebbero così sottratte alla malavita forti somme di cui potrebbero beneficiare le esangui casse dello Stato. L'apertura di un casinò costituisce una notevole attrattiva per il turismo nazionale ed internazionale, contribuendo all'incremento dell'afflusso di turisti nell'area interessata. A Stresa, località già molto rinomata, l'istituzione di un casinò non potrebbe che portare notevoli benefici, soprattutto di carattere economico, e non solo al comune stesso, ma anche all'intera neonata provincia del Verbano-Cusio-Ossola, oggi fortemente penalizzata dalla grave crisi industriale che ha colpito in modo violento e forse irreversibile l'area stessa.

L'imminente apertura di una sala da gioco nella non lontana Locarno (Svizzera) favorirebbe esclusivamente l'esportazione

di capitale, con danno economico non solo per la provincia ma anche per la nazione.

Se è vero che il codice penale punisce l'esercizio dei giochi d'azzardo (articoli 718 e seguenti del codice penale), è anche vero che, nonostante la rigida normativa dettata dal legislatore penale, in Italia sono operative quattro case da gioco, localizzate nelle città di Campione d'Italia, Venezia, Sanremo e Saint Vincent.

La normativa particolare che ne consente l'esercizio viene giustificata da ragioni storiche, in quanto già prima dell'unità nazionale in tali sedi esistevano ed operavano case da gioco.

Ferma restando la prerogativa di queste città a mantenere le proprie case da gioco, con la presente proposta di legge si intende proporre l'apertura di una casa da gioco a Stresa, in attesa di una normativa di portata più generale e liberale che ne consenta e legittimi l'apertura anche in altre località della penisola.

Le varie pronunce della Corte costituzionale, che lamenta la disorganicità della materia (sentenza n. 152 del 6 aprile 1985), e la legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), che ha dettato criteri di delega (articolo 16) per l'attuazione della direttiva 75/378/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, spingono

alla ricerca di una normativa più consona e allineata alla nuova Europa che Maastricht richiede.

Stresa, che da mezzo secolo attende questa giusta assegnazione, ha un *underground* storico di sicuro rilievo. Ebbe già una casa da gioco aperta dal 1921 al 1924, e per una breve parentesi ancora tra il 1945 e il 1946, dopo di che essa venne definitivamente chiusa per carenze legislative in materia. Stresa aderì anche all'Associazione nazionale industrie turistiche (ANIT), che associa tutte le località aspiranti all'apertura di una casa da gioco, e sostenne in ogni sede questo progetto che apporterebbe enormi vantaggi all'intero territorio dell'Alto Novarese.

La collocazione sulle grandi vie di comunicazione ferroviarie e automobilistiche, la disponibilità di una struttura ricettiva alberghiera di prim'ordine, il prestigio di istituzioni e manifestazioni, come le settimane musicali e i congressi nazionali ed internazionali che periodicamente si tengono nella cittadina, giustificano le legittime ambizioni di Stresa, mondialmente conosciuta come « la perla del lago Maggiore ».

Per questi motivi si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Stresa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune per il periodo 1° gennaio-31 dicembre.

ART. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Stresa deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli

enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 40 per cento al comune di Stresa con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 35 per cento alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 25 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 5.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati, su sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici chilometri dal comune di Stresa.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Stresa si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.